

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 ottobre 2022 — J.M.A.R/ C.N.N., SA

(Causa C-631/22)

(2023/C 24/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Parti

Ricorrente: J.M.A.R

Resistente: C.N.N., SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, [del 27 novembre 2000], che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009 ⁽²⁾), debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una norma nazionale che preveda come causa automatica di cessazione del contratto di lavoro la disabilità del lavoratore/della lavoratrice (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale, senza prospettive di miglioramento), senza che l'impresa abbia preventivamente adempiuto all'obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall'articolo 5 della direttiva, per preservare l'occupazione (o di dimostrare che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato).
- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009), debbano essere interpretati nel senso che la cessazione automatica del contratto di lavoro di un lavoratore a causa della sua disabilità (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale), senza che l'impresa abbia preventivamente adempiuto all'obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall'articolo 5 della direttiva per preservare l'occupazione (o di dimostrare preventivamente che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato), integra una discriminazione diretta, anche quando siffatta cessazione derivi da una norma giuridica nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU 2010, L 23, pag. 35).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 10 ottobre 2022 — AB Volvo / Transsaqui S.L.

(Causa C-632/22)

(2023/C 24/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo